

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2009

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2009) 7789]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/822/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa determinate regole per le ispezioni svolte dai veterinari della Commissione ed elenca le unità veterinarie per TRACES <sup>(3)</sup>, stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Tale elenco figura nell'allegato I di tale decisione.
- (2) Inoltre la decisione 2009/821/CE abroga e sostituisce la decisione 2001/881/CE della Commissione, del 7 dicembre 2001, che stabilisce l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti ai fini dei controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai paesi terzi e che aggiorna le modalità relative ai controlli che devono essere effettuati dagli esperti della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (3) Nel novembre 2008 i servizi d'ispezione della Commissione (Ufficio alimentare e veterinario), conformemente alla direttiva 2001/881/CE, hanno eseguito un'ispezione del posto d'ispezione frontaliero del porto di Astakos, in Grecia.

- (4) Dall'ispezione sono emerse una serie di carenze strutturali. L'Autorità competente della Grecia ha quindi messo a punto un piano d'azione per ovviare a tali carenze. Tale piano d'azione è stato giudicato soddisfacente. È quindi opportuno aggiungere il posto d'ispezione frontaliero del porto di Astakos all'elenco dei posti d'ispezione frontalieri riconosciuti di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

Nell'allegato I della decisione 2009/821/CE, alla voce relativa alla Grecia, prima della voce relativa all'aeroporto internazionale di Atene, è inserita la seguente voce:

1	2	3	4	5	6
«Astakos	GR AST 1	P		HC-T(FR)(2), HC-NT(2), NHC-NT»	

## Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2009.

Per la Commissione  
Androulla VASSILIOU  
Membro della Commissione

<sup>(1)</sup> GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

<sup>(2)</sup> GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

<sup>(3)</sup> Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(4)</sup> GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.